

**XVI LEGISLATURA****BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2011  
**496ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2555) Deputati Giancarlo GIORGETTI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvioSeguito dell'esame )

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente **AZZOLLINI** ricorda che si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Illustra quindi brevemente il testo 2 degli emendamenti 2.1, 4.0.1 e 5.1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente **AZZOLLINI**, in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.2 recante l'istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici. Sugli altri emendamenti presentati dal Gruppo del PD e principalmente volti ad introdurre vincoli quantitativi sui saldi di finanza pubblica, esprime osservazioni critiche, in quanto ritiene poco opportuno introdurre tali vincoli nella legge di stabilità, in quanto non è ancora stato definito un quadro certo in ambito europeo. Eventuali vincoli più sistematici potranno essere successivamente tenuto conto degli orientamenti europei. Propone di sospendere l'esame delle proposte 7.1 e 7.2, affinché il Governo possa svolgere i propri approfondimenti, trattandosi di un tema delicato. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.5.

Il sottosegretario **CASERO** si esprime in senso conforme al relatore, condividendo l'esigenza di sospendere l'introduzione di vincoli quantitativi sui saldi prima che vi sia una definizione di un quadro certo in sede europea. Sulle proposte 7.1 e 7.2 ricorda come il Governo abbia già espresso un avviso contrario durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati.

Si passa alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta del 3 marzo scorso).

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 2.1 (testo 2) risulta approvato.

Il senatore **MORANDO (PD)**, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.2 dichiara di non comprendere l'orientamento del Governo e di alcuni componenti della maggioranza

che fanno del federalismo la propria bandiera. Infatti, è unanimemente riconosciuto che le regole del patto di stabilità interno, soggette ogni anno a cambiamenti, possono determinare scelte di investimento paradossali a livello di singolo Comune. Di fronte ai limiti della disciplina del patto di stabilità interno, la proposta in questione introduce un meccanismo efficace, flessibile e stabile nel tempo. L'avviso contrario del Governo non è nemmeno supportato da una proposta alternativa dando l'immagine della politica di impotenza e irrilevanza. Ritiene sconfortante come su questo tema vi sia molta retorica e poca sostanza.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) condivide l'attualità del tema sollevato dal senatore Morando anche se ritiene che non sia la legge di contabilità e finanza pubblica la sede opportuna per affrontare soluzioni al problema.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.4 il senatore [MORANDO](#) (*PD*), rilevando come le argomentazioni del relatore e del Governo, poste alla base della valutazione negativa sull'emendamento, non siano fondate. La proposta infatti introduce un vincolo già vigente nell'Unione europea dal 2005 ed ha il vantaggio di rendere più vincolante l'obiettivo di *deficit* di medio termine. Inoltre, intervenendo a introdurre un vincolo quantitativo espresso in termini di saldo strutturale, si conseguirebbe anche un risultato nel lungo termine di riduzione del valore globale del debito. L'approvazione della proposta rappresenterebbe un forte segnale dell'Italia in Europa perché dimostrerebbe un impegno concreto di maggioranza e di opposizione al conseguimento della stabilità finanziaria. Esprime delusione per l'orientamento della maggioranza e del Governo di non affrontare il problema.

Posta ai voti la proposta 2.4, viene respinta.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 2.7, 2.8, 3.1 e 3.2.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.3, in quanto volto a introdurre un vincolo sulla copertura finanziaria delle leggi complementare al vincolo quantitativo sul saldo.

Posto ai voti l'emendamento 3.3, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2555

### 2.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso art. 7, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).»;

Indi sopprimere il comma 2. Indi, al comma 4, capoverso articolo 10-bis, comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: "l'aggiornamento delle" con l'altra: "le" e la parola: "è" con la seguente: "sono".

### 4.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*"Art. 4-bis*

*L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 42 (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). 1. Ai fini del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
- b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
- c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
- d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile e del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);
- e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;
- f) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
- g) previsione della graduale estensione delle norme di cui alle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, nonché dall'articolo 2 della presente legge;
- h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previste dal presente articolo.

5. *Sostituire il titolo del Capo V della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la seguente denominazione: "Capo V - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa".*

6. *All'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole: "alla progressiva adozione" con le altre: "al potenziamento della funzione".*

7. *All'articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole: "dell'adozione" con le altre: "del potenziamento della funzione".*

## **5.1 (testo 2)**

### **IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*"(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)"*

*1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è così sostituito:*

*"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente."*

*2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12 della presente legge, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'Istat. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'art. 12 della presente legge è presentata entro il 30 settembre."*

*3. All'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, sopprimere il comma 17-sexies.*